



# CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 217

Seduta del 07.06.2023

**OGGETTO:** *Adesione alla Rottamazione quater>> ex Decreto Legge N. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", convertito nella Legge N.56/2023.*

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Giugno alle ore 13,20, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
<b>Sindaco:</b>	<b>On. Francesco Aiello</b>	X	
Vice Sindaco:	Dott. Filippo Foresti		<b>DIMISSIONARIO</b>
Ass.re:	Geom. Salvatore Avola	X	
Ass.re:	Avv. Francesca Corbino	X	
Ass.re:	Avv. Giuseppe Fiorellini	X	
Ass.re:	Sig. Cesare Campailla	X	
Ass.re:	Sig. Giuseppe Nicastro	X	
Ass.re:	Avv. Anastasia Licitra	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno  
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ <del>non si attesta</del> la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria 06.06.2023	Il Dirigente f.to Dott. A. Basile
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE favorevole	in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 06.06.2023	Il Dirigente f.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

## DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale N. 17 del 20.01.2023 recante “ Adesione del Comune di Vittoria allo stralcio parziale Art. 1, commi 227-229, Legge N. 197/2022” (Legge di Bilancio 2023)” è stata disposta l’adesione del Comune di Vittoria , ai sensi dell’articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allo stralcio delle cartelle esattoriali relative ai carichi dal 01/01/2000 al 31/12/2015, per i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, stabilendo un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973), con esclusione, quindi, delle somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica;

Richiamato il Decreto Legge N. 51/2023,, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, recante “*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*”, ha stabilito le nuove date della Definizione Agevolata (“ rottamazione quater”) e le relative scadenze come di seguito indicato:

*In materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’01.01.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il*

*31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate;*

RICHIAMATO il Decreto Legge N. 34/2023, c.d. “**Decreto Bollette**”, convertito nella Legge N.56/2023 (in vigore dal 30 maggio) pubblicata nella GU n. 124 del 29 maggio 2023 secondo cui, in base ad una novità inserita durante la sua conversione in legge anche i Comuni che si occupano direttamente o tramite concessionari privati della riscossione coattiva delle proprie entrate, potranno attivare la “rottamazione-quater” e lo stralcio delle cartelle fino a mille euro prevista nella Legge di Bilancio 2023, mediante l’approvazione di apposito provvedimento di attuazione che potrà riguardare non solo la rottamazione delle cartelle ma anche lo stralcio dei debiti fino a mille euro;

RICHIAMATO in particolare l’art-17-bis del decreto Bollette che prevede la possibilità per i Comuni e per gli altri enti territoriali, la possibilità di adottare, entro 60 giorni dalla data di conversione, apposito provvedimento per applicare alle “**ingiunzioni fiscali**” relative a tributi, multe, bollo auto (per le regioni):

- l’**annullamento automatico dei debiti fino a mille euro** relativo a carichi 2000-2015 (articolo 1, comma 227 della citata legge di bilancio 2023 e dal successivo comma 229-bis);
- la **rottamazione delle cartelle** contenente debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. (cd. rottamazione-quater, di cui al comma 231 e ss.gg. della medesima legge).

DATO ATTO:

CHE, in virtù del DL bollette, la “pace fiscale” riguarderà anche le ingiunzioni fiscali, cosa diversa dalla cartella di pagamento che richiede alla base la formazione del ruolo e che può essere emessa solo dall’Agente della Riscossione, ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione e che, tale facoltà riguarderà anche i cittadini di Comuni che fino ad oggi non si sono rivolti ad Equitalia per riscuotere i propri crediti e non hanno potuto sfruttare né la rottamazione delle cartelle né lo stralcio dei debiti fino a mille euro;

CHE il Comune avrà la facoltà di decidere di applicare le due sanatoria ai propri crediti riscossi tramite ingiunzione fiscale, ingiunzione formata sia direttamente dall’Ente impositore, che da un soggetto autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e iscritto presso l’apposito Albo di cui all’art.53 del D. Lgs. n. 446/1997, intendendo per “soggetto autorizzato” il Concessionario alla riscossione che agisce in nome e per conto della Amministrazione che gli ha conferito espresso mandato di recupero;

CHE, poiché per i debiti non iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate Riscossione la procedura di adesione alla sanatoria è diversa, dovranno essere gli stessi Comuni ed enti locali con una delibera apposita a stabilire le regole di adesione alla definizione agevolata;

CHE, pertanto, per attivare le due sanatorie il Comune dovrà approvare apposito provvedimento tramite il quale si dispone eventualmente l’adesione alla “rottamazione quater, e si delibera, altresì, di definire:

- il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

CHE nella “rottamazione quater” sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

PREMESSO che attraverso la <<rottamazione quater>> l'Ente intende potenziare l'attività di riscossione anche a seguito dell'azione di lotta e di contrasto all'evasione e morosità già attivata nel triennio 2020-2022;

RITENUTO anche, a supporto alla cittadinanza nel recupero delle utenze domestiche e non domestiche, di agevolare i cittadini e le imprese, le attività, le utenze non domestiche nella regolarizzazione del pagamento dei tributi locali e quindi di accelerare l'attività di riscossione dell'Ente e salvaguardare gli equilibri finanziari;

RITENUTO, altresì, poiché i due emendamenti, di fatto, estendono la platea dei beneficiari della sanatoria e dello stralcio includendo anche coloro che fino a ora non avevano potuto sperare di beneficiare della tregua fiscale per il semplice fatto di non avere iscrizioni a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, aderire alla <<Rottamazione quater>> e di stabilire con apposito atto le regole di adesione alla definizione agevolata entro il termine fissato per legge il 29 luglio 2023, al fine di consentire i termini di scadenza di presentazione delle istanze come da D.L 51/2023, secondo il nuovo calendario per i contribuenti che prevede uno slittamento della scadenza dal 30 aprile al 30 giugno 2023 per provvedere a presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, che sono stati affidati ai vari agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022;

VISTI:

- Il D. Lgs N. 267/200 e s.m.i.
- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118.
- Il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, Art. 52

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### PROPONE

Per le motivazioni descritte in premessa che si intendono confermate e richiamate integralmente *in toto*:

1. Aderire alla <<Rottamazione quater>>, secondo le modalità di cui al Decreto Legge N. 34/2023, c.d. "**Decreto Bollette**", convertito nella Legge N.56/2023 (in vigore dal 30 maggio) pubblicata nella GU n. 124 del 29 maggio 2023 relativamente alla **rottamazione delle cartelle** contenente debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. (cd. rottamazione-quater, di cui al comma 231 e ss. gg. della medesima legge);

2. Demandare agli Uffici competenti la predisposizione degli atti e dei regolamenti consequenziali;

3. Stabilire con successivo apposito atto, secondo le direttive che saranno impartite dal MEF, le regole di adesione alla definizione agevolata entro il termine fissato per legge il 29 luglio 2023, al fine di consentire i termini di scadenza di presentazione delle istanze come da D.L 51/2023;

3. Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed a voti unanimi e palesi d'immediata esecuzione ai sensi della L. 44/91 art. 12 e art. 134 del TUEL;

4) Dare atto che la presente proposta non comporta impegno spesa.

**IL DIRIGENTE**  
*f.to Dott. A. Basile*

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

### **DELIBERA**

Approvare/~~non approvare/rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

